

Agenti: obbligo d'invio relazioni periodiche alla mandante

ALESSANDRO LIMATOLA

Sovente ci si chiede se l'agente sia obbligato ad inviare relazioni periodiche alla mandante e se, per questa attività, abbia diritto ad un compenso aggiuntivo.

Per poter rispondere al quesito è necessario individuare gli obblighi dell'agente, i relativi limiti ed i suoi corrispondenti diritti.

Al riguardo è bene premettere che, ex art. 1746 c.c. e art 1, AEC 20 marzo 2002 e 26 febbraio 2002, l'agente deve, tra l'altro, fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

Se questo è l'obbligo gravante sull'agente, può affermarsi che illegittimo è il comportamento di quelle case mandanti che pretendono l'invio di rapporti giornalieri oppure settimanali sulle visite effettuate alla clientela, sulle somme incassate e su tutte le eventuali ulteriori attività richieste.

L'affermazione è avvalorata dal dato letterale dell'art. 1 degli AEC richiamati, in forza del quale se, *da un lato*, le istruzioni del preponente devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante,

dall'altro, l'agente non è tenuto a fornire relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.

Da quanto innanzi discende che, non rientra tra gli obblighi dell'agente, l'invio di rapporti alla preponente a scadenze pre-stabilite.

Questo però non significa che astrattamente le parti non possano accordarsi sullo svolgimento, comunque, da parte dell'agente di tale ulteriore attività.

In questo caso, è presumibile che l'agente abbia diritto ad un separato compenso avente natura non provvigionale proporzionato alla quantità e qualità di lavoro svolto.

Sul piano concreto possono verificarsi tre fattispecie.

- la mandante chiede all'agente attività supplementare e gli corrisponde un separato compenso avente natura non provvigionale;
- la mandante chiede la prestazione aggiuntiva e, pur tuttavia, non corrisponde all'agente un separato compenso, sentendosi magari forte del fatto che nel paragrafo del contratto (dalla stessa unilateralmente predisposto) disciplinante l'attività d'informazione dell'agente

sia stata riportata una formula di omnicomprensività del compenso riconosciuto all'agente del tipo: «nulla è dovuto a tale titolo all'agente essendosene tenuto conto nello stabilire la misura della provvigione». Nel qual caso, molto difficilmente l'agente potrà fondatamente richiedere un ulteriore compenso;

- la mandante richiede all'agente attività supplementare senza prevedere alcunché nel contratto e senza corrispondergli alcun separato compenso. In specie, l'agente potrà – anche alla fine del rapporto ed eventualmente in sede giudiziaria – chiedere la corresponsione di un separato compenso che non dovrà essere collegato, né parametrato sulle provvigioni relative agli affari giunti a buon fine. Se così non fosse, l'agente si troverebbe ingiustamente a ricevere un quid del tutto scollegato all'attività effettivamente prestata e calcolato sui soli affari giunti a buon fine.

La particolarità della materia costituisce, quindi, motivo ulteriore perché gli agenti esaminino con attenzione il testo di ogni nuovo contratto di agenzia loro sottoposto.